2024/2195

5.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2195 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2024

che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (¹), in particolare l'articolo 26, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (²) stabiliva il formato della relazione che i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra erano tenuti a trasmettere a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (³).
- (2) Il regolamento (UE) n. 517/2014 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/573. L'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra. In particolare è stato ampliato l'elenco dei gas, delle apparecchiature che li contengono e delle attività ad essi connesse.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 dovrebbe essere pertanto abrogato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

GU L del 5.9.2024

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2024

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

2/25

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l'anno nel quale le attività devono essere comunicate.

Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle sezioni in appresso.

SEZIONI RELATIVE AI DATI DA COMUNICARE

Sezione 1: Da compilarsi a cura dei produttori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573.

	INFORM	IAZIONI DA	COMUNICARE	OSSERVAZIONI
1A	Quantit	tativo totale	e prodotto da impianti nell'Unione	Sono compresi i quantitativi generati come sottoprodotti e i quantitativi non catturati.
	1Aa	— di cu	i: quantitativi non catturati	
		1A_a	— di cui: quantitativi distrutti	Se la distruzione in linea è effettuata da un'altra impresa, indicarne il nome. I produttori che effettuano la distruzione comunicano i quantitativi totali distrutti nella sezione 8.
	QUANT	ITATIVI CAI	COLATI AUTOMATICAMENTE	
	1Ab	1Ab — di cui: quantitativo totale generato e catturato		1Ab = 1A - 1Aa
	INFORM	MAZIONI DA	COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		1B	di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione sul mercato	I produttori che effettuano la distruzione comunicano i quantitativi totali distrutti nella sezione 8.

\mathcal{C}
\Box
Γ
de
<u></u>
5
9
2
02
2

		1C	 di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi sul mercato 	Identificare l'impresa che effettua la distruzione.
	1C_a	— di cui	: quantitativi di idrofluorocarburi prodotti per essere usati come materia prima nell'Unione	Indicare lo Stato membro in cui avverrà l'uso come materia prima.
				Indicare il tipo di uso come materia prima.
		1C_a1	— di cui: senza cattura previa	Da comunicare solo per HFC-23.
	QUANT	ITATIVI CAL	COLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
		1C_a2	— di cui: dopo la cattura previa	1C_a2 = 1C_a - 1C_a1;
				calcolato solo per HFC-23.
	INFORM	NFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
	1C_b	1C_b — di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal		Specificare il tipo di uso esonerato.
	QUANT	ITATIVI CAL	COLATI AUTOMATICAMENTE	
		1D	— di cui: quantitativo totale di produzione propria catturata e distrutta senza essere stata precedentemente immessa sul mercato	1D = 1B + 1C
1E		Produzion	ne disponibile per l'immissione sul mercato dell'Unione	1E = 1A - 1D - 1A_a

Sezione 2: Da compilarsi a cura degli importatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, e allegato IX, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati importati. Comunicare i quantitativi di idrofluorocarburi separatamente per ciascun paese di origine, salvo diversa indicazione nella tabella seguente.

Indicare nella presente sezione solo le importazioni sfuse, compresi i quantitativi trasportati insieme alle apparecchiature per esservi caricati dopo l'importazione, ma non i quantitativi contenuti nelle apparecchiature. Le importazioni di gas contenuti in prodotti o apparecchiature sono indicate nella sezione 11. Comunicare tutte le importazioni, a eccezione delle merci in custodia temporanea.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
2A	Quantitativo totale importato nell'Unione	Comunicare tutte le importazioni, a eccezione delle merci in custodia temporanea.

口

	2B	 di cui: quantitativi importati nell'Unione dall'impresa che effettua la comunicazione (compresi i quantitativi che questa ha acquistato o ricevuto da altre imprese nell'ambito di un regime doganale speciale), non immessi in libera pratica e riesportati dalla medesima impresa contenuti in prodotti o apparecchiature 	Non è necessario comunicare i dati per paese di origine. Gas sfusi importati per il perfezionamento attivo, caricati in prodotti o apparecchiature e successivamente riesportati. Se la riesportazione dei prodotti o delle apparecchiature (sezione 2B) non avviene nello stesso anno civile dell'importazione o dell'acquisto, i quantitativi indicati nella sezione 2B possono comprendere le riesportazioni in prodotti o apparecchiature di stock al 1º gennaio non immessi sul mercato dell'Unione, come indicato nella sezione 4C. Specificare il tipo di uso dei prodotti o delle apparecchiature riesportati/e. Le esportazioni di gas sfusi vanno comunicate solo nella sezione 3.
	2C	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati	
	2D	di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per essere usati come materia prima	Indicare il tipo di uso come materia prima.
	2E	 di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal 	Specificare il tipo di uso esonerato.
	2F	di cui: quantitativo di idrofluorocarburi contenuti in polioli premiscelati	
2G	Quantitativi sog da altre imprese	ggetti a regimi doganali speciali, acquistati presso altre imprese/ricevuti	Sono compresi i quantitativi importati, ma non immessi sul mercato, da altre imprese. Non è necessario comunicare i dati per paese di origine.
	2Н	Quantitativi soggetti a regimi doganali speciali che sono stati venduti o forniti ad altre imprese	Vendite dei quantitativi indicati in 2A e/o 2G che non sono stati immessi sul mercato dall'impresa che effettua la comunicazione. Non è necessario comunicare i dati per paese di origine. Specificare l'impresa o le imprese che ricevono i quantitativi comunicati.
	2I	Quantitativo emesso nell'ambito di regimi doganali speciali	Emissioni dei quantitativi indicati in 2A e/o 2G che non sono stati immessi sul mercato dall'impresa che effettua la comunicazione. Non è necessario comunicare i dati per paese di origine. Fornire una spiegazione delle emissioni.

Π

Sezione 3: Da compilarsi a cura degli esportatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, e allegato IX, punto 3, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati esportati. Comunicare i quantitativi di idrofluorocarburi separatamente per ciascun paese di destinazione, salvo diversa indicazione nella tabella seguente.

Indicare nella presente sezione solo le esportazioni di gas sfusi, compresi i quantitativi trasportati insieme alle apparecchiature per esservi caricati dopo l'esportazione.

I quantitativi di produzione propria forniti ad altre imprese nell'Unione per l'esportazione diretta, o le importazioni proprie immesse in libera pratica ed esportate dall'importatore o fornite ad altre imprese nell'Unione per l'esportazione diretta, sono comunicati nella sezione 5.

	INFORMAZION	I DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
3A	Quantitativo to	otale esportato dall'Unione	
	3B	— di cui: esportazione di quantitativi non immessi sul mercato	Sono comprese le esportazioni di produzione propria non immesse sul mercato, di importazioni proprie non immesse sul mercato e di quantitativi acquistati nell'ambito di regimi doganali speciali che non sono stati immessi sul mercato prima dell'esportazione. Non è necessario comunicare i dati per paese di destinazione.
	QUANTITATIVI	CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
	3C	di cui: quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione	3C = 3A - 3B
	INFORMAZION	I DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	3G	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati esportati	
	3H	di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per essere usati come materia prima	Indicare il tipo di uso come materia prima.
	31	 — di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal 	Specificare il tipo di uso esonerato.
	3J	di cui: quantitativo di idrofluorocarburi contenuti in polioli premiscelati	

Sezione 4: Da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas e delle imprese che rigenerano gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafo 6, e allegato IX, punto 1, lettera d), punto 2, lettera b), e punto 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati.

	INFORMAZION	II DA COMUNICAR	RE	OSSERVAZIONI	
4A	Stock totali al	1º gennaio		Comunicare tutti gli stock nell'Unione, escluse le merci in custodia temporanea.	
	4Aa	— di cui: stoo	ck al 1º gennaio di quantitativi in attesa di rigenerazione	Solo per le imprese che rigenerano gas.	
	4B	— di cui: stoc	ck al 1º gennaio di quantitativi da importazioni proprie o produzione da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali		
		4C	di cui: stock al 1º gennaio di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali, non immessi sul mercato in precedenza	In particolare produzione propria invenduta e importazioni proprie non immesse in libera pratica.	
	QUANTITATIVI	CALCOLATI AUTO	OMATICAMENTE		
		4D	 di cui: stock al 1º gennaio di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali, immessi sul mercato in precedenza 	In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica. 4D = 4B - 4C	
	4E	— di cui: altr	i stock al 1º gennaio	In particolare da acquisti nell'Unione. 4E = 4A - 4B	
	INFORMAZION	II DA COMUNICAR	RE	OSSERVAZIONI	
4F	Stock totali al	31 dicembre		Comunicare tutti gli stock nell'Unione, escluse le merci in custodia temporanea.	
	4Fa	— di cui: stoo	ck al 31 dicembre di quantitativi in attesa di rigenerazione	Solo per le imprese che rigenerano gas.	
	4G	— di cui: ste produzion	ock al 31 dicembre di quantitativi da importazioni proprie o ne propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali		
		4Н	di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali, non immessi sul mercato in precedenza	In particolare produzione propria invenduta o importazioni proprie non immesse in libera pratica.	

	QUANTITATIVI	QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE		
		4I	 di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali, immessi sul mercato in precedenza 	In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica. 4I = 4G - 4H
	4J	— di cui: altri	stock al 31 dicembre	In particolare da acquisti nell'Unione. 4J = 4F - 4G
	INFORMAZION	<u> </u> DA COMUNICAR	E	OSSERVAZIONI
4K	Quantitativo ri	generato dall'imp	resa stessa	
	QUANTITATIVI	CALCOLATI AUTO	DMATICAMENTE	
4M	Quantitativo to	Quantitativo totale immesso fisicamente sul mercato		4M = 1E + 2A - 2B + 2G - 2H - 2I - 3B + 4C - 4H

Sezione 5: Quantitativi destinati a usi esonerati a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 e alla produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di idrofluorocarburi – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera c), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (per i gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas).

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
5A	Quantitativo importato nell'Unione per distruzione	Specificare l'impresa o le imprese che effettuano la distruzione.
		Gli importatori che effettuano anche la distruzione comunicano i quantitativi distrutti nella sezione 8.
5B	Quantitativo usato come materia prima da un produttore o da un importa-	Specificare la o le imprese che fanno uso della materia prima.
	tore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'uso come materia prima	Indicare il tipo di uso come materia prima.
	warm war was come material printer	I produttori o gli importatori che sono essi stessi utilizzatori della materia prima comunicano l'uso come materia prima nella sezione 7.
5C	Quantitativo fornito direttamente a imprese per l'esportazione fuori dall'U- nione che non è stato successivamente messo a disposizione di un'altra	Indicare anche i quantitativi che le imprese hanno immesso in libera pratica ed esportato direttamente.
	parte nell'Unione prima dell'esportazione	Tutti i gas inclusi nella presente sezione devono essere stati etichettati con la dicitura "Solo per esportazione diretta fuori dall'UE" al momento dell'immissione in libera pratica, in linea con l'articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573.
		I quantitativi importati in regimi doganali speciali e venduti o forniti ad altre imprese nell'ambito di tali regimi a fini di riesportazione sono comunicati solo nella sezione 2H.

		Specificare la o le imprese esportatrici.
		Allegare i documenti di verifica.
		Comunicare solo gli idrofluorocarburi sfusi, non i quantitativi contenuti in prodotti o apparecchiature.
5D	Quantitativo fornito direttamente per l'uso in apparecchiature militari	Specificare l'impresa che riceve il quantitativo per l'uso in apparecchiature militari.
5E	Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori	Specificare il fabbricante di semiconduttori che riceve il quantitativo.
5F	Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che produce inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici	Specificare il produttore di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farma- ceutici che riceve il quantitativo.

Sezione 5a: Quantitativi destinati a usi esonerati a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 e alla produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, da compilarsi a cura di chi riceve idrofluorocarburi – articolo 26, paragrafo 5, e allegato IX, punto 7, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (per i gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas).

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
5aD	Quantitativo esonerato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per l'uso in apparecchiature militari	
5aE	Quantitativo esonerato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori	
5aF	Quantitativo ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici	

Sezione 6: Categorie di applicazione dei gas per il mercato dell'Unione, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera b), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
6A	Esportazione	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6A) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a imprese per l'esportazione fuori dall'Unione che non è stato successivamente messo a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione (5C).
6B	Distruzione	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6B) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come importato nell'Unione per distruzione (5A).
6C	Apparecchiature militari	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6C) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente per l'uso in apparecchiature militari (5D).
6D	Refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	
6E	Altri fluidi termovettori	
6F	Produzione di schiume	
6G	Produzione di polioli premiscelati	
6H	Protezione antincendio	
61	Aerosol – inalatori predosati	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6I) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a un'impresa che produce inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici (5F).
6J	Aerosol – altri usi	
6K	Solventi	
6L	Materia prima	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6L) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'uso come materia prima (5B). Indicare il tipo di uso come materia prima.

6M		Fabbricazione di semiconduttori	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6M) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori (5E).
6N		Fabbricazione di materiale fotovoltaico	
6O		Fabbricazione di altro materiale elettronico	
6P		Apparecchiature per commutatori elettrici	
6Q		Acceleratori di particelle	
6R		Operazioni di pressofusione del magnesio	
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
6S		Anestetici	6S = 6S1 + 6S2
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	6S1	Anestetici per uso umano	
	6S2	Anestetici per uso veterinario	
6T		Altre applicazioni o applicazioni ignote	Chi effettua la comunicazione deve specificare le altre applicazioni e motivare le applicazioni ignote.
6U		Perdite durante lo stoccaggio, il trasporto o il trasferimento ed emissioni che si verificano al momento della produzione	Fornire una spiegazione di eventuali quantitativi comunicati.
6V		Adeguamenti contabili	Fornire una spiegazione di eventuali quantitativi comunicati.
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
6W		Quantitativo totale per le categorie di applicazioni	6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V
			Se i dati sono inseriti correttamente, il quantitativo totale per le categorie di applicazioni (6W) corrisponde al quantitativo totale calcolato fornito al mercato unionale (6X).
6X		Quantitativo totale fornito al mercato unionale	6X = 1E + 2A + 2G - 2H - 3B + 4B - 4G + 4K

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.

Indicare nella presente sezione solo i quantitativi effettivamente usati come materia prima.

Se gli idrofluorocarburi (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) sono stati prodotti o importati dall'impresa che li usa come materia prima, i quantitativi usati sono comunicati anche nella sezione 5. Se gli idrofluorocarburi sono stati prodotti dall'impresa che li usa come materia prima, i quantitativi usati sono comunicati anche nella sezione 1. Se un'impresa ha prodotto o importato idrofluorocarburi e successivamente li ha venduti ad altre imprese per l'uso come materia prima, i quantitativi forniti non sono comunicati nella presente sezione bensì solo nella sezione 5, indicando l'impresa che usa le materie prime; nel caso dei produttori, i quantitativi sono comunicati anche nella sezione 1, indicando lo Stato membro in cui avviene l'uso come materia prima.

	INFORMAZION	II DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
7A	Quantitativo u	sato come materia prima dall'impresa stessa	Indicare il tipo di uso come materia prima.
	7A_a	di cui: quantitativo di gas vergini	Da comunicare solo per HFC-23.

Sezione 8: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno distrutto gas – articolo 26, paragrafo 2, e allegato IX, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas fluorurato a effetto serra che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.

Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate (come i refrigeranti recuperati) e sorgenti diluite (come i flussi di rifiuti contenenti schiume).

Comunicare i quantitativi totali distrutti dalle imprese che effettuano la comunicazione. Le imprese produttrici comunicano i quantitativi di produzione propria distrutti anche nella sezione 1.

Le imprese importatrici di idrofluorocarburi (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) comunicano i quantitativi di importazioni proprie distrutti anche nella sezione 5.

Nella presente sezione non sono inclusi i quantitativi inviati ad altre imprese dell'UE per essere distrutti. I quantitativi esportati per essere distrutti fuori dall'UE sono comunicati nella sezione 3G.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
8_A	Quantitativo distrutto mediante ossidazione termica dall'impresa che effettua la comunicazione	Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

	8_A_a	di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)	Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
8_Ba	Quantitativo distr comunicazione	utto mediante tecnologie al plasma dall'impresa che effettua la	Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
	8_Ba_a	di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)	Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
8_Bb		utto mediante tecnologie di conversione (o diverse dall'incenerisa che effettua la comunicazione	Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
	8_Bb_a	di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)	Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
8_C	Quantitativo distr nicazione	utto mediante altre tecnologie dall'impresa che effettua la comu-	Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. Precisare le tecnologie di distruzione utilizzate per i gas diversi dagli idrofluorocarburi.
	8_C_a — di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)		Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
	QUANTITATIVI CA	LCOLATI AUTOMATICAMENTE	
8_D	Quantitativo distr	utto dall'impresa che effettua la comunicazione	8_D = 8_A + 8_Ba + 8_Bb + 8_C
	8_D_a — di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)		Solo per HFC-23. 8_D_a = 8_A_a + 8_Ba_a + 8_Bb_a + 8_C_a
	INFORMAZIONI DA	A COMUNICARE	OSSERVAZIONI
8_E	Stock al 1º gennai	o in attesa di distruzione	
8_F	Stock al 31 dicem	bre destinati alla distruzione e in attesa di distruzione	
<u>-</u>			

Sezione 11: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno immesso sul mercato gas contenuti in prodotti o apparecchiature o loro parti a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 – articolo 26, paragrafo 4, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573

I quantitativi di gas fluorurati a effetto serra che figurano nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, o di miscele contenenti almeno uno di tali gas, contenuti in prodotti e apparecchiature o nelle loro parti sono comunicati in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), per categoria. Salvo diversa indicazione, comunicare il numero di unità per ciascuna categoria oltre al quantitativo totale di gas. Per la sezione 11 M, il numero di unità fa riferimento al numero di unità funzionali e va comunicato insieme ai quantitativi di sostanze associati.

I produttori di prodotti o apparecchiature o loro parti fabbricati nell'Unione non comunicano informazioni in merito ai prodotti e alle apparecchiature o loro parti contenenti gas che erano stati precedentemente importati nell'Unione o che sono stati prodotti nell'Unione. Se un produttore produce nell'Unione gas sfusi per usarli, sempre nell'Unione, per fabbricare i propri prodotti e le proprie apparecchiature o loro parti, la comunicazione relativa alla produzione (sezione 1) include anche i quantitativi di gas in questione, che non sono quindi indicati nella presente sezione bensì solo nella sezione 1.

Gli importatori di prodotti o apparecchiature o loro parti contenenti un gas fluorurato a effetto serra che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 comunicano tutte le importazioni contenenti gas immesse in libera pratica dalle dogane nell'Unione. Nella presente sezione non sono incluse le importazioni di polioli premiscelati, che vanno comunicate solo nella sezione 2.

Se gli idrofluorocarburi (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) contenuti in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate, o in inalatori predosati importati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione sul mercato dell'Unione, comunicarlo nella sezione 12 al fine di dimostrare la conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573. Se le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o le pompe di calore importate, o loro parti, o gli inalatori predosati importati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici che contengono idrofluorocarburi erano stati immessi sul mercato dell'Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall'Unione prima di essere reimportati, comunicarlo nella sezione 12a al fine di dimostrare la conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573. Le categorie seguenti di prodotti o apparecchiature o loro parti comprendono i componenti destinati alle categorie di prodotti o apparecchiature specificate.

I riferimenti alla capacità nominale di un'apparecchiatura multifunzione si intendono fatti alla capacità nominale della sua funzione primaria.

Laddove la normativa sulla progettazione ecocompatibile adottata in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisca un metodo di calcolo della capacità nominale di un'apparecchiatura, applicare tale metodo.

			QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
11_A			Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori	Le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_C.
				I refrigeratori reversibili rientrano nella presente categoria e sono inclusi nelle informazioni qui comunicate (11_A). 11_A = 11_A1 + 11_A2

⁽¹) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

11_A1			— di cui: apparecchiature autonome	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 8, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
				Sono incluse le unità monoblocco e le apparecchiature che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra, compresi i sistemi portatili di tipo split.
				11_A1 = 11_A1a + 11_A1b + 11_A1c
	11_A1a		— di cui: con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 8, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
				11_A1a = 11_A1a1+ 11_A1a2 + 11_A1a3 + 11_A1a4
<u>.</u>			INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		11_A1a1	— di cui: sistemi aria-aria	
		11_A1a2	— di cui: sistemi aria-acqua	
		11_A1a3	— di cui: sistemi suolo-acqua	
		11_A1a4	— di cui: altri sistemi	Specificare il tipo di sistema.
·			QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
	11_A1b		 — di cui: con capacità nominale massima superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW 	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
				11_A1b = 11_A1b1+ 11_A1b2 + 11_A1b3 + 11_A1b4
·			INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		11_A1b1	— di cui: sistemi aria-aria	
		11_A1b2	— di cui: sistemi aria-acqua	
		11_A1b3	— di cui: sistemi suolo-acqua	
		11_A1b4	— di cui: altri sistemi	Specificare il tipo di sistema.
·			QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
	11_A1c		— di cui: con capacità nominale massima superiore a 50 kW	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 8, lettera e), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
				11_A1c = 11_A1c1+ 11_A1c2 + 11_A1c3 + 11_A1c4

	t	1
	į	
	•	٠
	t	_
	5	=
	•	٠
۰	ζ	3
	٠	٠.
	Ξ	_
	7	Ξ
	÷	-
	2	7.
	5	_
	2	7.
	:	_
	•	4
	٢	_
	٠	7
	C	_
	-	Ξ,
	4	J
	2	7.
	;	_
		5
	7	_
•	7	=
	•	D
	Þ	5
•	÷	-
	Ì	3
	.(D
(π	a
	٠,	
	٠	3
	5	_
F	÷	٦
	117	_
•	÷	_
	١	
	:	-
	4	-
	1	
	-	1
	_	•
	Ĩ.	7
	ľ	•
	۲	
	Ċ	,
	•	٠
	1	j
•	1101-11-00	_
	(2
`	_	_

_
۲,
\Box
L
de
<u>e</u>
۱. п
5
9
0
\sim
4
+

				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		11_A1c1		di cui: sistemi aria-aria	
		11_A1c2		di cui: sistemi aria-acqua	
		11_A1c3		— di cui: sistemi suolo-acqua	
		11_A1c4		— di cui: altri sistemi	Specificare il tipo di sistema.
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_A2				— di cui: apparecchiature di tipo split	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 9, del regolamento (UE 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
					Sono incluse le pompe di calore e le apparecchiature di condiziona mento d'aria fisse a doppio condotto di cui alla nota 1 dell'allegate IV, punto 9, del regolamento (UE) 2024/573.
					Le informazioni sui sistemi portatili di tipo split non devono esser comunicate nella presente sezione (11_A2), bensì nella sezion 11_A1.
					11A2 = 11_A2a + 11_A2b
	11_A2a			— di cui: con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi	11_A2a = 11_A2a1+ 11_A2a2 + 11_A2a3
		11_A2a1		di cui: sistemi monosplit, esclusi i sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF)	Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi sono comunicate nella sezione 11_A2a3.
					11_A2a1 = 11_A2a1i+ 11_A2a1ii+ 11_A2a1iii
1				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			A2a1i	— di cui: sistemi aria-aria di tipo split	
			A2a1ii	— di cui: sistemi aria-acqua di tipo split	
			A2a1iii	— di cui: altri sistemi monosplit	Specificare il tipo di sistema.
1				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
		11_A2a2		— di cui: sistemi multisplit (esclusi i VRF)	Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi sono comunicate nella sezione 11_A2a3.
					11_A2a2 = 11_A2a2i+ 11_A2a2ii+ 11_A2a2iii

			INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		A2a2i	— di cui: sistemi aria-aria	
		A2a2ii	— di cui: sistemi aria-acqua	
		A2a2iii	— di cui: altri sistemi multisplit	Specificare il tipo di sistema.
			QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
	11_A2a3		di cui: sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF)	11_A2a3 = 11_A2a3i+ 11_A2a3ii+ 11_A2a3iii
			INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		A2a3i	— di cui: sistemi aria-aria	
		A2a3ii	— di cui: sistemi aria-acqua	
		A2a3iii	— di cui: altri sistemi VRF	Specificare il tipo di sistema.
			QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_A2b			— di cui: con capacità nominale massima superiore a 12 kW	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 9, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
				11_A2b = 11_A2b1+ 11_A2b2 + 11_A2b3
	11_A2b1		— di cui: sistemi monosplit (esclusi i VRF)	Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima superiore a 12 kW sono comunicate nella sezione 11_A2b3.
				11_A2b1 = 11_A2b1i+ 11_A2b1ii+ 11_A2b1iii
			INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		A2b1i	— di cui: sistemi aria-aria di tipo monosplit	
		A2b1ii	— di cui: sistemi aria-acqua di tipo monosplit	
		A2b1iii	— di cui: altri sistemi monosplit	Specificare il tipo di sistema.
			QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
	11_A2b2		— di cui: sistemi multisplit (esclusi i VRF)	Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima superiore a 12 kW sono comunicate nella sezione 11_A2b3.
				11_A2b2 = 11_A2b2i+ 11_A2b2ii+ 11_A2b2iii

	ľ	_	
	t		
		_	
	F	Ξ	
	9		
۲	÷	-	
	:	٦	
1		-	
	,	Ξ	
	ì	ς.	
	;	•	
	è	7.	
	÷		
	•	Ţ	
	Ş		
	۹	3	
	(Ξ	
۲	τ		
	è	7	
	:	7	
	(Ţ	
	Ş		
-	Ė	=	
	5	L	
	Ŀ	_	
	ì		
	•	٦	
(ŕ	T	
ĩ		7	
١	۲	-	
	t		
	ř	-	
٦	ζ	_	
	Ŀ		
		Ū	
	;	_	
	•	1/1	
	Ì	\	
		1	
-		-	
	1	\	
	ŀ	_	
	ĺ	,	
	•	4	
	١	J	
	7	=	
	(2	

GU
Г
del
5
9.2
0
24

				INFORMATIONI DA COMUNICADE	OCCERNAZIONI
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			A2b2i	— di cui: sistemi aria-aria	
			A2b2ii	— di cui: sistemi aria-acqua	
			A2b2iii	— di cui: altri sistemi multisplit	Specificare il tipo di sistema.
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
		11_A2b3		— di cui: sistemi VRF	11_A2b3 = 11_A2b3i+ 11_A2b3ii+ 11_A2b3iii
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			A2b3i	— di cui: sistemi aria-aria	
			A2b3ii	— di cui: sistemi aria-acqua	
			A2b3iii	— di cui: altri sistemi VRF	Specificare il tipo di sistema.
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_B				Apparecchiature fisse di refrigerazione, esclusi i refrigeratori	Le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_C.
					Le informazioni sui refrigeratori reversibili sono comunicate nella sezione 11_A.
					11_B = 11_B1 + 11_B2 + 11_B3 + 11_B4 + 11_B5
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_B1			Frigoriferi e congelatori domestici	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 2, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
	11_B2			Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature autonome)	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 3, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
	11_B3			Altre apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers)	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_B1 o 11_B2. Specificare il tipo di apparecchiatura.
	11_B4			Apparecchiature di refrigerazione, esclusi i refrigeratori (chillers), intese a raffrescare a temperature inferiori a -50 °C	Apparecchiature che rientrano nell'eccezione di cui all'allegato IV, punto 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

	11_B5		Altre apparecchiature di refrigerazione, esclusi i refrigeratori (chillers)	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 5, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_B4.
				Specificare il tipo di apparecchiatura.
			QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_C			Refrigeratori fissi (chillers)	Comunicare nella presente sezione (11_C) le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573.
				11_C = 11_C1 + 11_C2
	11_C1		— di cui: con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi	11_C1 = 11_C1a + 11_C1b
	•		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		11_C1a	— di cui: destinati a raffrescare a temperature inferiori a -50 °C	Apparecchiature con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi che rientrano nell'eccezione di cui all'allegato IV, punto 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP.
		11_C1b	— di cui: altri refrigeratori (chillers) con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_C1a.
			QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
	11_C2		di cui: con capacità nominale massima superiore a 12 kW	11_C2 = 11_C2a + 11_C2b
	-		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		11_C2a	— di cui: destinati a raffrescare a temperature inferiori a -50 °C	Apparecchiature con capacità nominale massima superiore a 12 kW che rientrano nell'eccezione di cui all'allegato IV, punto 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP del refrigerante contenuto.
		11_C2b	— di cui: altri refrigeratori (chillers) con capacità nominale massima superiore a 12 kW	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP del refrigerante contenuto, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_C2a.
	•		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI

	н	
	Ξ	
	Ī	
	<u> </u>	
	⇉	
۲	ö	
-	-	
	0	
	ы	
	₽	
	۵.	
	≘	
	느	
	ರ	
н	ä	
	\approx	
	Ξ	
	.eu	
-		
	/eш/res	
-	\succeq	
	ಡ	
C	reg	
Ĩ		
	∺	
	コ	
۰	2	
-	5	
	\succeq	
	\sim	
	7	
_	+	
	Ñ	
	_	
	Ċ	
	\bar{c}	
-	2/0	
,	9	

11_D		Altre apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore	Specificare il tipo di apparecchiatura.
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_E		Apparecchiature mobili di refrigerazione	11_E = 11_E1 + 11_E2 + 11_E3 + 11_E4
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_E1	Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali leggeri refrigerati (es. furgoni)	
	11_E2	Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali pesanti refrigerati (compresi camion e rimorchi)	
	11_E3	Apparecchiature mobili di refrigerazione per navi refrigerate	
	11_E4	Altre apparecchiature mobili di refrigerazione	Specificare il tipo di apparecchiatura (anche quando è incorporata ir veicoli, navi, treni, aeromobili, macchine mobili non stradali, ecc.).
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_F		Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria	11_F = 11_F1 + 11_F2 + 11_F3 + 11_F4 + 11_F5 + 11_F6 + 11_F7 + 11_F8 + 11_F9
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_F1	Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per autovetture	
	11_F2	Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per autobus	
	11_F3	Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per furgoni (veicoli commerciali leggeri)	
	11_F4	Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per camion e rimorchi (veicoli commerciali pesanti)	
	11_F5	Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile	
	11_F6	Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per veicoli su rotaia	
	11_F7	Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per navi	
	11_F8	Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per aeromobili ed elicotteri	

	11_F9	Altre apparecchiature mobili di condizionamento d'aria	Specificare il tipo di apparecchiatura (anche quando è incorporata in veicoli, navi, treni, aeromobili, macchine mobili non stradali, ecc.).
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_G		Totale delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore	11_G = 11_A + 11_B + 11_C + 11_D + 11_E + 11_F
11_H		Schiume	11_H = 11_H1 + 11_H2 + 11_H3 + 11_H4
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_H1	Pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS)	Comunicare i quantitativi di pannelli XPS in metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
	11_H2	Pannelli isolanti in poliuretano (PU)	Comunicare i quantitativi di pannelli PU in metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
	11_H3	Schiuma monocomponente (OCF)	L'unità di misura dei quantitativi di OCF sono le unità di contenitori di OCF (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
	11_H4	Altre schiume	Specificare la o le categorie di prodotto.
			Comunicare nella presente sezione le informazioni sulle schiume nelle apparecchiature.
			Nella presente sezione (11_H4) non sono incluse le importazioni di polioli premiscelati (es. in sistemi poliuretanici), che vanno comunicate nella sezione 2.
			Comunicare i quantitativi di schiume in metri cubi, in tonnellate metriche o in unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
11_I		Apparecchiature di protezione antincendio (compresi i sistemi e gli estintori incorporati nei veicoli)	
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_J		Aerosol medici o farmaceutici	11_J = 11_J1 + 11_J2
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_J1	Inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici	Inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farma- ceutici di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573.

GU
Г
del
5.9.
.202
\tilde{z}

	11_J2	Altri aerosol medici o farmaceutici	Specificare il tipo di aerosol. Le informazioni sugli aerosol di cui all'allegato IV, punto 20, del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_L1.
11_K		Aerosol non medici	
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_L		Altri prodotti e apparecchiature per uso medico e personale	11_L = 11_L1 + 11_L2 + 11_L3
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_L1	Prodotti per la cura della persona	Prodotti di cui all'allegato IV, punto 20, del regolamento (UE) 2024/573.
			Comunicare i quantitativi di prodotti in unità di volume netto o peso netto dei prodotti oppure in unità di prodotto (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
	11_L2	Apparecchiature usate per raffrescare la pelle	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 21, del regolamento (UE) 2024/573.
	11_L3	Altri prodotti o apparecchiature per uso medico	Specificare il tipo di prodotto o apparecchiatura. L'unità di misura per i quantitativi di prodotti e apparecchiature è il volume netto o il peso netto dei prodotti o le unità di prodotto o apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_M		Apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica	11_M = 11_M1 + 11_M2 + 11_M3 + 11_M4 + 11_M5
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_M1	Commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi	Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.
	11_M2	Commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi	Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.

	11_M3	Commutatori elettrici ad alta tensione da oltre 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusi	Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.
	11_M4	Commutatori elettrici ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA	Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.
	11_M5	Altre apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica	Specificare il tipo e il livello di tensione dell'apparecchiatura.
11_N		Altre apparecchiature elettriche	Specificare il tipo e il livello di tensione dell'apparecchiatura.
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_O		Acceleratori di particelle	11_O = 11_O1 + 11_O2 + 11O_3 + 11_O4
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_01	Acceleratori di particelle per uso medico	
	11_02	Microscopi elettronici	
	11_03	Acceleratori di particelle di ricerca	
	11_04	Altri acceleratori di particelle	Specificare il tipo di acceleratore di particelle.
11_P		Altri prodotti e apparecchiature contenenti i gas che figurano nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573	Specificare la o le categorie di prodotto o di apparecchiatura. L'unità di misura per i quantitativi di prodotti o apparecchiature è il volume netto o il peso netto dei prodotti o le unità di prodotto o apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
	•	QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_Q		Totale dei prodotti e delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati che figurano nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573	11_Q = 11_G + 11_H + 11_I + 11_J + 11_K + 11_L + 11_M + 11_N + 11_O + 11_P
11_R		Totale dei prodotti e delle apparecchiature di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573	Solo per gli idrofluorocarburi. 11_R = 11_G + 11_J1 (¹)

l) Il valore del campo 11_J1 non sarà preso in considerazione per l'anno 2024 nel calcolo di 11_R.

I

Sezione 12: Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore o di inalatori predosati caricati con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi ivi contenuti erano stati precedentemente esportati dall'Unione e acquistati direttamente dai fabbricanti delle apparecchiature o dei prodotti presso l'impresa esportatrice ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione sul mercato dell'Unione – articolo 26, paragrafo 7, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas).

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
12A	Quantitativo di idrofluorocarburi caricati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate, immesse in libera pratica dalle dogane nell'Unione, per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote di idrofluorocarburi per l'immissione sul mercato dell'Unione	Si applica agli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate incluse nei quantitativi indicati nella sezione 11_G. Specificare l'impresa o le imprese esportatrici degli idrofluorocarburi e l'anno o gli anni di esportazione. Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione sul mercato.
12B	Quantitativo di idrofluorocarburi caricati in inalatori predosati importati, immessi in libera pratica dalle dogane nell'Unione, per i quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote di idrofluorocarburi per l'immissione sul mercato dell'Unione	Applicabile per la prima volta alla comunicazione di informazioni sulle attività svolte nel 2025 (entro il 31 marzo 2026). Si applica agli idrofluorocarburi contenuti negli inalatori predosati importati inclusi nei quantitativi indicati nella sezione 11_J1. Specificare l'impresa o le imprese esportatrici degli idrofluorocarburi e l'anno o gli anni di esportazione. Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione sul mercato.

Sezione 12a: Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore o di inalatori predosati caricati con idrofluorocarburi, se le apparecchiature o i prodotti importati erano stati immessi sul mercato dell'Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall'Unione prima di essere reimportati – articolo 26, paragrafo 7, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas).

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
12aA	Quantitativi di idrofluorocarburi caricati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate, se queste erano state immesse sul mercato dell'Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportate dall'Unione prima di essere reimportate	Si applica alle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate incluse nei quantitativi indicati nella sezione 11_G. Specificare l'impresa o le imprese esportatrici e l'anno o gli anni di esportazione. Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi o che hanno precaricato le apparecchiature sul mercato dell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione sul mercato.
1 2aB	Quantitativi di idrofluorocarburi caricati negli inalatori predosati importati, se questi erano stati immessi sul mercato dell'Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall'Unione prima di essere reimportati	Applicabile per la prima volta alla comunicazione di informazioni sulle attività svolte nel 2025 (entro il 31 marzo 2026). Si applica agli inalatori predosati importati inclusi nei quantitativi indicati nella sezione 11_J1. Specificare l'impresa o le imprese esportatrici e l'anno o gli anni di esportazione. Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi o gli inalatori predosati sul mercato dell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione sul mercato.

Comunicazione «Nulla»: Da compilarsi a cura delle imprese cui sono state assegnate quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 o che hanno ricevuto quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ma che non hanno immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nell'anno civile per il quale è effettuata la comunicazione – articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573

Le imprese che nella sezione 4M hanno comunicato di non aver immesso sul mercato dell'Unione alcun idrofluorocarburo (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) confermano l'assenza di attività correlate.